

N. 00566/2008 REG.ORD.SOSP.

N. 00848/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 848 del 2008, proposto da:  
Constructions Industrielles De La Méditerranée Cnim, Unieco Soc.  
Coop., Coopsette Soc. Coop., rappresentati e difesi dagli avv. Carlo  
Emanuele Gallo, Gianluigi Pellegrino, Simona Matta, con domicilio eletto  
presso l'avv. Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

***contro***

Trm Spa -Torino-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Piacentini, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi,  
15; Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro;

***nei confronti di***

Consorzio Stabile Busi, Co-Ver Industrial Srl; Ati Tm.E-Cons.Ravennate  
Scarl-Cons.Stabile Busi-Co.Ver., rappresentato e difeso dall'avv. Marco  
Casavecchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo  
Sacchi, 44;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto-concorso  
indetto da TRM spa (Trattamento Rifiuti Metropolitan SpA Torino), per  
la realizzazione "chiavi in mano" dell'impianto di termovalorizzazione  
nell'area del Gerbido del Comune di Torino, comunicato con nota del  
22.4.2008 e della successiva aggiudicazione divenuta efficace, comunicata  
con nota del 16.5.2008;

- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della valutazione dei requisiti di partecipabilità (prequalificazione); dei verbali della Commissione giudicatrice di ulteriore riscontro dei requisiti di partecipabilità e verifica dei requisiti generali e speciali e della documentazione da integrare all'offerta; degli ulteriori verbali della medesima Commissione di valutazione dell'offerta tecnica e di attribuzione dei relativi punteggi;
- degli atti successivi e conseguenti e allo stato ancora ignoti e, in particolare, dell'eventuale verifica del progetto esecutivo di offerta dell'aggiudicatario, e dell'eventuale fase di negoziazione del medesimo, e dell'eventuale successiva stipula del contratto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trm Spa -Torino-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati Tm.E-Cons.Ravennate Scarl-Cons.Stabile Busi-Co.Ver.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che:

- la cauzione risulta rispettosa dei requisiti previsti dal bando, attese anche le modalità di calcolo del premio pagato dal controinteressato;
- il certificato d'iscrizione all'albo dei gestori rifiuti dell'aggiudicatario è stato oggetto di rinnovo, senza soluzioni di continuità;
- il divieto relativo ai consorzi stabili non è applicabile al caso di specie;
- la cifra d'affari per i lavori può comprendere anche attività indirette, come specifica il punto III.2.3. del bando di gara e pare comprovata alla stregua del bilancio prodotto, sia in relazione all'oggetto sociale, che comprende quasi esclusivamente la realizzazione e la gestione di impianti

(doc. n. 9 ricorrente), sia in relazione al fatto che non vi sono evidenze che i servizi inclusi nel bilancio non siano neppure indirettamente ricollegabili ai lavori;

- la riparametrazione dei sub-punteggi, come pretende parte ricorrente, non è prevista né dalla legge, né dalla lex specialis, ove la ponderazione relativa avrebbe dovuto essere specificata, non potendo tale ponderazione essere effettuata ex post dalla commissione di gara;

- gli ulteriori rilievi di tipo tecnico non evidenziano l'illegittimità del provvedimento e del procedimento alla stregua del criterio del fumus boni iuris;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1<sup>a</sup> Sezione – respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2008

IL SEGRETARIO

